Provvedimenti per i casi di rigore COVID-19 concernenti le imprese

Scheda informativa commercio al dettaglio

Condizioni generali e informazioni

Le risposte in merito alle condizioni generali e ulteriori informazioni sui provvedimenti per casi di rigore sono disponibili online su <u>Centro assistenza di easygov.ch</u> o su <u>www.seco.admin.ch</u> → Lavoro → Nuovo coronavirus → Provvedimenti per i casi di rigore → Domande e risposte.

In linea di principio la "Scheda informativa provvedimenti per i casi di rigore" nonché la "Scheda informativa calcolo dei contributi" valgono anche per le imprese del commercio al dettaglio.

Per imprese costituite **tra il 1° marzo 2020 e il 30 settembre 2020** (quindi prima del 1° ottobre 2020) e per imprese con una **cifra d'affari superiore a 5 mio. di franchi** sono determinanti le apposite schede informative.

Inoltro delle domande per imprese del commercio al dettaglio

In linea di principio le imprese del commercio al dettaglio sono tenute a fornire le stesse indicazioni nella domanda come tutte le altre imprese. Vi sono due differenze:

- Nella domanda le imprese del commercio al dettaglio sono tenute a fornire informazioni aggiuntive concernenti i settori di attività chiusi per ordine delle autorità e le categorie di prodotti di cui è vietata la vendita.
- Inoltre le imprese del commercio al dettaglio devono inserire il periodo di riferimento dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021 per calcolare il calo della cifra d'affari.

Imprese con settore di attività chiuso e aperto

Esercizi di vendita (negozi e mercati) erano chiusi al pubblico dal 18 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. Erano esclusi dal divieto:

• negozi di generi alimentari e altri negozi, se vendono **generi alimentari o altri beni di prima necessità e di uso corrente** (secondo l'allegato 2* seguente);

- farmacie, drogherie e negozi di mezzi ausiliari medici (ad es. occhiali, apparecchi acustici);
- punti vendita di operatori di servizi di telecomunicazione;
- negozi di riparazione e di manutenzione quali lavanderie, sartorie, calzolai, servizi di duplicazione di chiavi, autofficine e negozi di biciclette, nella misura in cui offrono un servizio di riparazione;
- negozi di hobbistica e di giardinaggio, nonché i negozi di ferramenta, per articoli di hobbistica e di giardinaggio secondo l'allegato;
- negozi di fiori;
- stazioni di servizio.

*allegato 2 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare (RS 818.101.26), in vigore tra il 18.1.e il 28.2.2021

Generi alimentari e altri beni di prima necessità e di uso corrente

1. Generi alimentari

- 1.1 Prodotti alimentari I (prodotti freschi) quali, in particolare, carne, pesce, salumi, latticini, uova, frutta e verdura fresca, pane e prodotti di panetteria;
- 1.2 prodotti alimentari II (prodotti conservabili) quali, in particolare, bevande con e senza alcol, prodotti dolciari, prodotti del tabacco, conserve, farinacei (farina, cereali, riso, pasta), spezie, prodotti surgelati, alimenti per neonati.

2. Prodotti non alimentari

- 2.1 Articoli di drogheria, in particolare saponi, preparazioni per il bagno, profumi, deodoranti, prodotti igienici di carta, creme per la pelle, accessori per la rasatura, prodotti per la cura dei capelli, prodotti per la cura dei denti, prodotti per la cura dei neonati, pannolini, altri prodotti cosmetici, prodotti sanitari e medicamenti in vendita libera la cui dispensazione ai consumatori è ammessa anche al di fuori delle farmacie:
- 2.2 pentole e stoviglie, comprese posate e utensili da cucina, contenitori e fogli per la conservazione di alimenti, nella misura in cui, per loro natura e prezzo, hanno carattere di bene di consumo, nonché candele;
- detersivi e prodotti per la pulizia e la manutenzione;
- 2.4 giornali e riviste;
- 2.5 carta e articoli di cartoleria:
- piante da appartamento e fiori recisi;
- 2.7 materiale di consumo fotografico;
- pezzi di ricambio e accessori elettrotecnici (quali batterie, accumulatori ecc.);
- 2.9 articoli di calzetteria, biancheria intima e indumenti per neonati, nella misura in cui, per loro natura e prezzo, hanno carattere di bene di consumo;
- articoli di hobbistica e di giardinaggio (quali attrezzi, materiale da costruzione, sementi, terriccio);
- 2.11 alimenti e prodotti necessari per l'igiene e la detenzione di animali, nonché animali che devono essere acquistati per garantire una detenzione rispettosa delle specie.

Occorre distinguere tre casi: A. chiuso; B. aperto; C. parzialmente aperto

- A. Imprese del commercio al dettaglio che erano completamente chiuse tra il 18 gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021 o non potevano vendere tutto il loro assortimento devono presentare un calo della cifra d'affari pari almeno al 15 %.
 - Un negozio che avrebbe potuto vendere una parte non sostanziale dell'assortimento, ma ha tenuto comunque chiuso, è considerato come chiuso.
 - Se durante la pandemia un negozio chiuso ha dato la possibilità di ordinare online o al telefono con ritiro o consegna (click & collect), il negozio è comunque considerato come chiuso.
 - Se già prima di marzo 2020 esisteva uno shop online o un commercio online, in linea di principio il negozio non è considerato chiuso integralmente (vedi caso C. sotto).
- **B.** Imprese del commercio al dettaglio che erano **aperte** tra il 18 gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021 e potevano vendere tutto il loro assortimento non erano direttamente interessate dalla chiusura e devono presentare un **calo della cifra d'affari superiore al 40** %.
 - Se un'impresa non raggiunge questa soglia del calo della cifra d'affari superiore al 40 % e se essa dispone di diversi ambiti di attività (settori), essa può presentare un conto settoriale, se in questo settore viene raggiunto un calo superiore al 40 % (vedi il caso C. sotto).
- C. Per imprese del commercio al dettaglio che tra il 18 gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021 avevano tenuto i loro negozi aperti del tutto o in parte, ma proponendo solo un assortimento limitato o un settore di attività limitato, trova applicazione il principio di essenzialità (70-30):
 - Se la quota della cifra d'affari del settore di attività chiuso o dell'assortimento di cui era vietata la vendita ammonta almeno al 70 %, l'impresa è considerata chiusa. È sufficiente fornire prova di un calo della cifra d'affari pari almeno al 15 %.
 - ad es. grande magazzino: cifra d'affari realizzata per il 75 % con capi d'abbigliamento, per il 25 % con generi alimentari
 - ad es. negozio di sport: cifra d'affari realizzata per l'80 % con la vendita di merce, per il
 20 % con manutenzione/noleggio
 - ad es. negozio di elettronica: cifra d'affari realizzata per il 70 % con clienti in negozio, per il 30 % con B2B
 - Se la quota della cifra d'affari del settore di attività aperto o dell'assortimento di cui era ammessa la vendita è superiore al 30 %, l'impresa è considerata parzialmente aperta o parzialmente chiusa. Queste imprese devono presentare un calo della cifra d'affari superiore al 40 %. Se ciò non è possibile, esse possono inoltrare un conto settoriale per i diversi settori di attività:
 - giustificativo per il calo della cifra d'affari per il settore chiuso: almeno del 15 %
 - giustificativo per il calo della cifra d'affari per il settore aperto: oltre il 40 %

- ad es. autofficina con una quota del 50 % riferibile al settore vendite (chiuso) e una quota del 50 % riferibile al settore officina (aperto)
- negozio di biciclette con quota del 60 % riferibile al settore vendite (chiuso) e una quota del 40 % riferibile al settore officina (aperto)
- negozio di sport con quota del 40 % riferibile al settore della vendita (chiuso) e una quota del 60 % riferibile al settore noleggio (aperto)
- negozio con una quota del 60 % di vendite in negozio (chiuso) e una quota del 40 % di commercio online, creato e gestito già prima di marzo 2020 (aperto)
- commercianti con una quota del 50 % di clienti B2C (chiuso) e una quota del 50 % di clienti B2B (aperto)

Calcolo del calo della cifra d'affari

Il calo della cifra d'affari viene calcolato come segue: Confronto tra la cifra d'affari annua media degli anni precedenti¹ e la cifra d'affari realizzata nel periodo tra il 1° marzo 2020 e il 28 febbraio 2021².

- L'IVA non rientra nella cifra d'affari; le cifre d'affari si calcolano senza IVA.
- Indennità per lavoro ridotto, indennità per perdita di guadagno, altri aiuti legati alla COVID-19 nonché altri contributi finanziari non devono essere considerati nel periodo tra il 1.3.20 e il 28.2.21.

Calcolo: (Ø cifra d'affari annua degli anni precedenti) – (cifra d'affari 1.3.20 - 28.2.21) = calo della cifra d'affari

¹Cifra d'affari media degli anni precedenti

La cifra d'affari media degli anni precedenti viene calcolata come segue:

- Imprese costituite prima del 1° gennaio 2018: media delle cifre d'affari degli anni 2018/2019.
- Imprese costituite il 1° gennaio 2018 o successivamente:
 - o cifre d'affari dal momento della costituzione o dall'inizio dell'attività commerciale fino al 29 febbraio 2020, calcolate su un anno; oppure
 - cifre d'affari dal momento della costituzione o dall'inizio dell'attività commerciale fino al 31 dicembre 2020 (tenendo conto del lockdown 2.0), calcolate su un anno.

²Cifra d'affari realizzata nel periodo tra il 1° marzo 2020 e il 28 febbraio 2021

Nella loro domanda le imprese del commercio al dettaglio devono indicare le cifre d'affari realizzate nel periodo tra il 1° marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 e inoltrare la documentazione e i giustificativi richiesti.

 Per quanto riguarda il calo della cifra d'affari, ciò permette di coprire le fasi in cui il commercio al dettaglio era interessato da provvedimenti disposti dalle autorità.

Calcolo del contributo

La perdita economica determinante subita dall'impresa costituisce la base per il calcolo dei contributi. Per imprese del commercio al dettaglio questa viene calcolata su base individuale. La perdita economica corrisponde alla quota del calo della cifra d'affari attribuibile ai costi fissi.

- La quota del calo della cifra d'affari attribuibile ai costi fissi viene rilevata positivamente stabilendo l'effettiva quota dei costi fissi oppure negativamente deducendo tutti i costi variabili dalla cifra d'affari.
- Viene poi aggiunto un supplemento forfetario per le spese per il personale che perdurano nonostante l'indennità per lavoro ridotto (ILR) o l'indennità per perdita di guadagno (IPG). Questo supplemento forfetario ammonta al 20 % della quota del calo della cifra d'affari attribuibile alle spese per il personale.

Il Cantone copre la perdita economica nella misura del 75 %. Al pari di quanto accade per tutte le altre imprese nel Cantone dei Grigioni, il mese di marzo 2021 viene considerato attraverso la concessione di un supplemento. Il supplemento ammonta a ¹/₁₁.

<u>Esempio</u>: impresa A con una quota attribuibile ai costi fissi pari al 28 % e una quota attribuibile alle spese del personale pari al 35 %, Ø della cifra d'affari annua degli anni precedenti 1 mio. di franchi, cifra d'affari realizzata nel periodo 1.3.20 – 28.2.21 0,5 mio. di franchi, calcolo individuale della quota attribuibile ai costi fissi

Contributo del Cantone	fr. 143 181.80
+ supplemento ¹ / ₁₁ per marzo 2021	fr. 11 931.80
Contributo di base (75 % della perdita)	fr. 131 250.–
Perdita economica	fr. 175 000.–
spese per il personale (35 %)	fr. 35 000.–
+ 20 % del calo della cifra d'affari attribuibile alla quota delle	
costi fissi (28 %)	fr. 140 000.–
Percentuale della quota del calo della cifra d'affari attribuibile ai	
Calo della cifra d'affari	fr. 500 000.–
./. cifra d'affari 1° marzo 2020 – 28/02/2021	fr. 500 000.—
Ø della cifra d'affari annua degli anni precedenti	fr. 1 000 000.—